Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"* e, in particolare, l'articolo 39 rubricato *"Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria"*;

Visto il comma 1 dell'articolo 39, che consente a comuni, province e città metropolitane di presentare istanza al Ministero dell'economia e delle finanze per la ristrutturazione e l'accollo da parte dello Stato dei mutui aventi le seguenti caratteristiche:

- vigenti alla data del 30 giugno 2019;
- scadenza successiva al 31 dicembre 2024;
- debito residuo al 30 giugno 2019 superiore a 50 mila euro, o di valore inferiore a 50 mila euro nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento;

Visto il medesimo comma 1 dell'articolo 39, con il quale è assegnata ad apposita società in house, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di gestire le attività di ristrutturazione del debito degli enti locali;

Considerato che il predetto comma 1 dell'articolo 39 affida al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto finalizzato ad istituire una Unità di coordinamento per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali con compiti riguardanti il monitoraggio delle attività di ristrutturazione del debito, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la società in house per agevolare l'accesso alle operazioni stesse, stabilendo, altresì, la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la società in house;

Vista, infine, la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Art 1

(Unità di coordinamento per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2020, n. 8, è costituita l'Unità di coordinamento per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali, di seguito denominata "Unità", che rappresenta una cabina di regia, sede di confronto e coordinamento tra i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e quelli degli enti territoriali per assicurare il buon esito dell'operazione connessa alla ristrutturazione dei mutui contratti dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con banche o intermediari finanziari, mediante accollo da parte dello Stato.

Art.2

(Composizione e durata)

1. L'Unità è presieduta dal dott. Alessandro Beltrami ed è composta da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze - di cui uno proveniente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e due dal Dipartimento del Tesoro - un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nominati dai rispettivi Ministri con apposita determina, un rappresentante dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante individuato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. La partecipazione all'Unità è a titolo gratuito. Al presidente e ai componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
3. L'Unità cesserà le proprie attività al perfezionamento delle operazioni di ristrutturazione e/o rinegoziazione per le quali è costituita.

Art.3

(Compiti e funzioni)

1. L'Unità promuove l'attuazione del citato articolo 39 nei riguardi degli enti locali e formula gli indirizzi da impartire ai detti enti circa le ipotesi di ristrutturazione e/o rinegoziazione ritenute, di volta in volta, più adeguate in relazione alle rispettive esigenze e si raccorda con la società in house di cui al citato articolo 39, comma 1, per consentire il buon esito delle operazioni stesse.
2. L'Unità, con il supporto e in sinergia della società in house di cui al citato articolo 39, individua:
   a) le ipotesi di ristrutturazione e/o rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 39 - comma 1, ritenute più adeguate, sotto il profilo tecnico-economico, rispetto alle esigenze dei destinatari dei benefici delle operazioni stesse;
   b) tempi e modalità di verifica delle proposte inerenti le soluzioni amministrative volte a uniformare le interlocuzioni con gli enti locali;
   c) tempi e modalità per l'implementazione e la verifica delle procedure di accesso alle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali;
   d) le forme di rappresentazione contabile, sentita la Commissione Arconet di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche ai fini dell'approvazione da parte dei competenti organi deliberanti degli enti locali.
3. L'Unità svolge le seguenti attività:
   a) monitoraggio sulle operazioni svolte dalla società in house finalizzate alla riduzione degli oneri del debito degli enti locali;
   b) coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione;
   c) individuazione di soluzioni amministrative comuni volte ad uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la società in house per agevolare l'accesso alle predette operazioni.
4. Spetta altresì all'Unità il compito di indicare le procedure e gli atti che dovranno essere adottati dagli enti locali interessati connessi all'obiettivo di riduzione degli oneri del debito nonché le soluzioni amministrative volte a disciplinare le modalità procedimentali tra gli enti locali e la società in house per agevolare lo svolgimento delle operazioni stesse.
5. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la società in house è tenuta a garantire all'Unità il supporto ed ogni informazione in suo possesso ritenuti necessari per il buon esito dell'operazione. Entro il 30 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2021, la società in house è tenuta a presentare all'Unità un resoconto dell'attività svolta.

6. Il presidente dell'Unità di coordinamento dispone le misure organizzative necessarie per il corretto funzionamento dell'Unità. Ne convoca le riunioni e fissa l'ordine del giorno. Alle riunioni, su invito del presidente, possono partecipare i rappresentanti della società in house e possono assistere altri rappresentanti delle Amministrazioni componenti l'Unità.
7. Per assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dai precedenti commi, all'Unità viene assicurato il necessario supporto da parte della Società in house, attraverso la messa a disposizione di risorse umane e strumentali, nei limiti della dotazione annua prevista dal citato articolo 39.
8. L'Unità di coordinamento ha sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale, per il suo funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

(Disposizioni finali.)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE